

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 6/D**

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 8 settembre 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Dr. Gerardo Boragine, Dott. Cosimo Maria Ferri, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Antonio Piro, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

**1. RECLAMO N. 1 DELLA U.S.D. VICTORIA IVEST, CONTRO L'F.C. MODENA 1912 IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE ALBINO MARCELLO.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo dell'U.S.D. Victoria Ivest ed ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

**2. APPELLO N. 4 DELLA U.D.S. ARCOLA ROMITO GARIBALDINA, CONTRO LA S. STEFANO MAGRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE TICCHIATI DIEGO.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo dell'U.S.D. Arcola Romito Garibaldina e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

**3. RECLAMO N. 61 DELLA S.C. SAN PAOLO, CONTRO LA GENOA F.C. 1893 SPA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE NOCERINO ANTONIO.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della S.C. San Paolo e per l'effetto dichiara la soc. Genoa Cricket F.C. tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 103.000,00 in favore di essa reclamante a titolo di premio alla carriera per il calciatore Nocerino Antonio.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO N. 64 DELLA U.S. OLGINATESE, CONTRO LA A.C. CITTA' DI LECCO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLE STRUTTURE DELLO STADIO DAI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA DI SERIE "D" GIRONE B U.S. OLGINATESE/A.C. CITTA' DI LECCO DISPUTATA IN DATA 5.12.2004.**

Ordinanza.

**5. APPELLO N. 66 DEL REAL MARCIANISE CALCIO SPA, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DEL 6 GIUGNO 2005 (PROT. N. 66-2004-05/CAE), IN MERITO AL RICORSO PROPOSTO DAL CALCIATORE BARRA ANDREA.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della soc. Real Marcianise Calcio Spa e conferma per l'effetto l'impugnata delibera della Commissione Accordi Economici LND.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO N. 67 DEL REAL MARCIANISE CALCIO SPA, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DEL 6 GIUGNO 2005 (PROT. N. 107-2004-05/CAE), IN MERITO AL RICORSO PROPOSTO DAL CALCIATORE PARRILLO DARIO.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della soc. Real Marcianise Calcio Spa e conferma per l'effetto l'impugnata delibera della Commissione Accordi Economici LND.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RECLAMO N. 68 DELLA U.S. CORSICO 1908, CONTRO LA REGGINA CALCIO SPA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GANCI MASSIMO.**

Ordinanza.

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma l'8 settembre 2005

IL SEGRETARIO  
FEDERALE  
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro